

COMUNE DI TADASUNI

PROVINCIA DI ORISTANO

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

Che in attuazione della L.R. n° 18 del 2 agosto 2016, come modificata dall'art.1, comma 13, lettera a), punto1,) L.R. n.32 del 5 dicembre 2016 e secondo le disposizioni delle nuove Linee Guida approvate con Delibera di G.R. n. 22/27 del 03.05.2017

approva il seguente

Bando per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale denominata REIS (*Reddito di inclusione sociale*)

Art. 1 OGGETTO

Il presente Bando ha come oggetto l'individuazione degli aventi diritto alla misura regionale denominata REIS (Reddito di Inclusione Sociale). Il REIS ha come scopo principale di concorrere, in modo integrativo e complementare al SIA (Sostegno Inclusione Attiva introdotta a livello nazionale dal Decreto Interministeriale del 26/05/2016), alla costruzione di percorsi di inclusione sociale e di integrazione al reddito dei nuclei familiari che si trovano sotto la soglia minima di povertà.

Art. 2 TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Le Linee guida del REIS prevedono l'erogazione di un sussidio economico mensile ai nuclei familiari in condizione di povertà che, salvo le eccezioni indicate al successivo comma 5, è condizionata allo svolgimento di un percorso di inclusione sociale attiva definito nel progetto personalizzato con il nucleo familiare beneficiario e finalizzato al superamento della condizione di povertà.

Gli importi del REIS sono definiti in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare e variano da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00 per tutti i target di beneficiari e per qualsiasi soglia ISEE considerata. Più specificamente l'ammontare del beneficio è stabilito dalla RAS così come segue:

Numero dei componenti	Ammontare massimo del beneficio economico mensile
1	€ 200,00
2	€ 300,00
3	€ 400,00
4 e più	€ 500,00

Tali soglie costituiscono il livello massimo di sussidio anche per i nuclei familiari beneficiari del Sostegno Inclusione Attiva nazionale (SIA). I beneficiari del SIA, pertanto, percepiscono un contributo pari alla differenza tra l'importo massimo erogabile a titolo di REIS e il beneficio mensile concesso loro a titolo di SIA, al lordo delle eventuali decurtazioni derivanti dalla titolarità di altri benefici economici, così come rilevabile dal sito INPS.

L'erogazione del sussidio è subordinata alla predisposizione a attuazione di appositi progetti individualizzati di inclusione attiva predisposti da una Equipe Multidisciplinare e condivisi e sottoscritti dai beneficiari.

Possono essere previste le seguenti tipologie attuative di progetto:

- servizio civico comunale per uno dei membri del nucleo beneficiario, in obbligatorio abbinamento a misure gratuite di volontariato, servizi per la comunità, partecipazione all'attività delle associazioni sociali e culturali del territorio per gli altri membri del nucleo familiare e adempimento dell'obbligo dei minori presenti nel nucleo di frequentare un percorso scolastico o formativo fino ai 18 anni;
- progetti di inclusione attiva che costituiscano "buone prassi" applicabili in diversi contesti territoriali;
- tirocini formativi per uno o più membri del nucleo familiare presso il comune o presso le aziende del territorio;
- percorsi volti alle persone adulte che intendono proseguire gli studi interrotti o iniziare nuovi percorsi di studio anche universitari, in collaborazione con gli istituti scolastici e le università, comprese anche quelle della terza età.

Le famiglie composte da soli anziani di età superiore agli anni 80, di cui almeno uno con certificazione di invalidità grave superiore al 90%, e famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. n. 15/1992 e della L.R. 20/1997, possono usufruire dei benefici REIS senza il vincolo della partecipazione di un progetto d'inclusione attiva.

Art. 3 DURATA DELL'INTERVENTO

La durata di corresponsione del REIS per ciascun destinatario coincide con la durata del progetto di inclusione attiva stabilita dell'Equipe Multidisciplinare al momento dell'ammissione della famiglia di riferimento.

Art. 4 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Gli ammessi al progetto di inclusione attiva REIS dovranno obbligatoriamente sottoscrivere con l'Ufficio servizi sociali un "contratto sociale" per la definizione dei rapporti intercorrenti tra il Comune e il beneficiario, mediante il quale dichiareranno di essere disponibili a svolgere le attività previste nel progetto.

E' responsabilità del beneficiario che usufruisce del sussidio REIS dare tempestiva comunicazione all'ufficio Servizi Sociali in merito a qualunque tipo di cambiamento intervenuto nella situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti di cui al successivo articolo 5.

Qualora il beneficiario non informi tempestivamente il Servizio Sociale competente in merito alle modificazioni intervenute, lo stesso decade immediatamente dal beneficio concessogli ed incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi attualmente vigenti in materia, con facoltà da parte dell'ente di rivalsa per le somme indebitamente percepite.

Art.5 REQUISITI PER L'ACCESSO AL BENEFICIO

Il richiedente, a pena di esclusione, deve risultare, sia al momento della presentazione della richiesta che per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei requisiti di seguito elencati. **L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti o la perdita di uno di essi comporta l'esclusione dal procedimento/beneficio.**

Possono presentare domanda per l'ammissione alla misura di sostegno REIS, i cittadini residenti nel Comune di Tadasuni appartenenti a nuclei familiari che rientrano in una delle seguenti tipologie.

Requisiti familiari

1. Nuclei familiari in possesso dei requisiti SIA:

- famiglie con figli minori a carico;
- famiglie in cui sia presente un figlio con disabilità e almeno un suo genitore;
- famiglie in cui sia presente una donna in stato di gravidanza accertata (la domanda può essere presentata a decorrere dai quattro mesi dalla data presunta del parto);

2. Nuclei familiari comunque composti, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi di cui almeno un componente deve essere residente in Sardegna da almeno 24 mesi al momento della presentazione della domanda (*L.R. N° 32/2016 di modifica art. 3 comma 2 della Legge Regionale n.18/2016*).

Requisiti anagrafici

Cittadinanza

- Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
oppure
 - Familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
oppure
 - Cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

Residenza

- Essere residenti nel territorio della Regione da almeno 24 mesi. Nel caso di emigrati di rientro e loro familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per 24 mesi (*L.R. N° 32/2016 di modifica art. 3 comma 2 della Legge Regionale n.18/2016*).

Requisiti economici del nucleo familiare

- a) Certificazione I.S.E.E (o I.S.E.E corrente) in stato di validità inferiore o uguale a € 5.000,00;
- b) Assenza di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre Pubbliche Amministrazioni, di importo superiore a € 800,00 mensili; l'importo viene elevato a € 900,00 mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU;
- c) Assenza del beneficio della NASPI (Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - art. 1 D.Lgs n° 22 del 2015), e dell'ASDI (Assegno di Disoccupazione - art. 16 D. Lgs n° 22 del 2015) o di altri ammortizzatori sociali con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- d) Mancato possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta;
- e) Mancato possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 c.c. oppure di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 c.c., immatricolati per la prima volta nei tre anni antecedenti. Sono fatti salvi gli autoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente.

Art.6 CRITERI DI PRIORITA' PER LA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA

L'ammissione al beneficio da parte dei diversi beneficiari sarà effettuato secondo i criteri di **priorità** stabiliti con le linee guida, così come di seguito indicato:

1) nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti per il SIA (tipologie di nuclei familiari indicati al successivo punto 3) **secondo le seguenti priorità**:

1.1) beneficiari del SIA ad integrazione del contributo nazionale già concesso (vedi art. 2);

1.2) richiedenti il SIA le cui domande sono state respinte dall'INPS per mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dal bando nazionale.

Si specifica che i richiedenti che hanno i requisiti economici e di nucleo familiare devono fare prioritariamente domanda per il SIA e solo successivamente possono accedere al REIS;

2) nuclei familiari in possesso di una certificazione ISEE inferiore o uguale a € 3.000,00 secondo le seguenti priorità:

2.1) famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;

2.2) famiglie composte anagraficamente da 5 persone o più (risultante da stato di famiglia);

2.3) famiglie composte da uno o più persone over 50 (di età superiore a 50 anni) con figli a carico disoccupati;

2.4) coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;

2.5) famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali;

3) nuclei familiari in possesso di una certificazione ISEE inferiore o uguale a € 5.000,00 secondo le seguenti priorità:

3.1) famiglie con figli minori a carico;

3.2) famiglie in cui sia presente un figlio con disabilità e almeno un suo genitore;

3.3) presenza di una donna in stato di gravidanza accertata (la domanda può essere presentata a decorrere dai quattro mesi dalla data presunta del parto allegando documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto);

4) nuclei familiari in possesso di una certificazione ISEE inferiore o uguale a € 5.000,00 secondo le seguenti priorità:

4.1) famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;

4.2) famiglie composte anagraficamente da 5 persone o più (risultante da stato di famiglia);

4.3) famiglie composte da uno o più persone over 50 (di età superiore a 50 anni) con figli a carico disoccupati;

4.4) coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;

4.5) famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

A parità di caratteristiche del nucleo richiedente, la priorità d'accesso al beneficio sarà definita dal valore ISEE più basso e comunque fino ad esaurimento della somma assegnata dalla Regione Sardegna.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l'ufficio servizi sociali provvede all'esame delle istanze e alla formulazione della graduatoria. La graduatoria degli aventi diritto sarà predisposta dall'Ufficio Servizi Sociali secondo i criteri e le disposizioni delle nuove linee guida approvate con deliberazione di G.R. n. 22/27 del 03.05.2017.

Art.7 PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente Bando Pubblico dovrà essere **consegnata al Comune entro il 17.07.2017**. Successivamente a tale scadenza potranno essere presentate delle richieste che verranno prese in considerazione compatibilmente con la graduatoria approvata e le eventuali disponibilità finanziarie.

Il modulo di domanda è disponibile presso le sedi di Servizio Sociale e sul sito internet del Comune. Non potranno essere prese in considerazione le domande presentate se incomplete e/o mancanti della documentazione richiesta.

E' responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione presentata (istanza, firma, allegati).

La domanda, redatta su apposito modulo, a pena di esclusione, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Certificazione I.S.E.E. di cui al D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013, in corso di validità, completa della Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.);
- Copia del documento di identità in corso di validità;
- Copia del titolo di soggiorno per i cittadini stranieri extracomunitari, che attesti il possesso dei requisiti di cui al Bando Pubblico;
- Certificazione sanitaria attestante eventuale condizione di disabilità e/o non autosufficienza;
- Altra eventuale documentazione/certificati.

Nell'ipotesi in cui il requisito per l'accesso al beneficio consegua alla presenza nel nucleo di una donna in stato di gravidanza accertata, si precisa che la domanda potrà essere presentata a decorrere dai quattro mesi dalla data presunta del parto e che alla stessa dovrà essere allegata documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica che attesti lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente, dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare.

Art.8 ESITO DEL PROCEDIMENTO

Dell'esito del procedimento verrà data notizia sul sito del Comune mediante pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e degli esclusi distinti per categoria.

Per ciascun richiedente inserito nell'elenco, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03, verrà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata.

La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Art. 9 CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal programma coloro:

- 1)** che risultino privi dei requisiti generali e specifici previsti dalle disposizioni di legge su richiamate;
- 2)** che rilascino false dichiarazioni ai sensi del DPR 45/2000;
- 3)** che avendo presentato domanda incompleta o irregolare non provvedano a sanare le irregolarità entro i termini fissati dal servizio ovvero entro i termini previsti dal Bando;
- 4)** che omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 6;
- 5)** che rifiutino di essere inseriti nei Progetti di inclusione Sociale, di cui all'articolo 4, concordati con il Servizio Sociale Professionale o che non rispettino gli impegni ivi previsti.

Art. 10 VERIFICHE

L'Ente provvederà ad effettuare le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai potenziali beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali provvederanno a sospendere o revocare i benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

Art. 11 RICORSI

Avverso il provvedimento adottato dall'Ente è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'esito del procedimento.

Art. 12 TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/03 "Codice in materia dei dati personali", saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali del Comune.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

Art. 13 PUBBLICITA' DEL BANDO

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito internet del Comune.

Art. 14 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è Antonella Deiana.

Art. 15 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando Pubblico si fa rinvio a quanto disposto dal Decreto Interministeriale del 26/05/2016, dalla L. R. n. 18 del 2 agosto 2016, all'art.1, comma 13, lett. a) punto 1) L.R. n.32 del 5 dicembre 2016, alle nuove linee guida di cui alla Deliberazione di G. R. n.22/27 del 03/05/2017 e ad eventuali ulteriori disposizioni regionali di modifica e o integrative della normativa vigente.

Tadasuni, li 22.06.2017

La responsabile del servizio
F.to Antonella Deiana